

Legge regionale 8 febbraio 2005 - n. 6
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica
e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005

(pubblicato sul B.U.R. Lombardia 10 febbraio 2005, n. 6, 1° Suppl. Ordinario)

(... *omissis* ...)

Art. 6
(Disposizioni in materia di servizi alla persona)

(... *omissis* ...)

6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole: «struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «*struttura socio-sanitaria*»;
- b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole da «In caso di trasporto» fino alle parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «*In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta*»;
- c) il periodo iniziale del comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«*Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per*» ;
- d) al comma 6 dell'articolo 4 le parole: «gestite da privati» sono sostituite dalle seguenti: «*gestite da operatori pubblici e privati*»;
- e) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «all'ufficiale di stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «*al comune*»;
- f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola «anatomiche» è inserita la seguente «*riconosibili*»;
- g) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 9 la parola «tumulazione» è sostituita dalla seguente «*sepoltura*»;
- h) al comma 8 dell'articolo 9 le parole «previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze» sono soppresse;

i) dopo il comma 8 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«*8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.*»;

l) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«*Art. 10 bis*
(Sanzioni amministrative)»

1. *Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*
 - a) *da € 500 a € 1000 per le violazioni all'articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;*
 - b) *da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;*
 - c) *da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 4, comma 8;*
 - d) *da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 6 e alle relative norme regolamentari;*
 - e) *da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;*
 - f) *da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4.*
2. *Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).*
3. *Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*».

(... *omissis* ...)

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.